

INTERPELLANZA URGENTE “Orientamenti del Governo circa la riforma della giustizia minorile”

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: rispondendo all'interrogazione n. 5-03528 dell'onorevole Palomba in Commissione giustizia della Camera dei deputati, in data mercoledì 6 ottobre 2010, il Governo - nella persona del Sottosegretario Caliendo - ha ritenuto di precisare che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, predisposto sin dal 2008, «è stato oggetto di alcune osservazioni da parte dei ministeri concertanti tali da comportare, di volta in volta, la modifica del testo (...)»; consta viceversa agli interpellanti che tali osservazioni in nessun modo riguardavano la giustizia minorile, oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Palomba;

lo stesso Sottosegretario ha, altresì, precisato in tale occasione che l'aggiornamento del progetto si è reso necessario «dovendosi tener conto delle innovazioni normative intervenute e dei provvedimenti predisposti dai vari dipartimenti del dicastero per la riorganizzazione del personale non dirigenziale nell'ambito dei singoli comparti»; consta viceversa agli interpellanti che la riorganizzazione del personale non dirigenziale riguarda solo l'organizzazione giudiziaria, per la quale si è addivenuti al decentramento in direzioni regionali, mentre per gli uffici giudiziari rimane attuale la problematica inerente la suddivisione dei poteri tra capi degli uffici e dirigenti amministrativi;

nella suddetta risposta del Governo si mette in relazione necessaria la riorganizzazione proposta coi tagli al personale e alla spesa, mentre in altri Ministeri le stesse esigenze hanno condotto non ad una riorganizzazione ma ad una semplice revisione degli uffici dirigenziali, ciò che si sarebbe potuto benissimo attuare anche nel settore della giustizia, senza intaccare l'autonomia della giustizia minorile;

ugualmente la citata risposta giustifica con analoghe necessità inderogabili l'accentramento in capo ai due dipartimenti «maggiori» (quello dell'organizzazione giudiziaria e quello dell'amministrazione penitenziaria) di tutta gestione del personale civile e della gestione dei beni, quando l'accentramento investe solo personale e beni della giustizia minorile, restando del tutto inalterato il quadro residuo, e quando la riforma, ove attuata, sortirebbe l'effetto assai singolare di ripartire tra due distinti soggetti una materia oggi unitariamente amministrata nella giustizia minorile;

l'ulteriore argomento addotto dal Governo della necessaria gestione del personale e dei beni e servizi sul duplice livello centrale e periferico è poi, ad avviso degli interpellanti, privo di senso comune, godendo la giustizia minorile di un decentramento che risale al 1955 (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538), quando, ad esempio, il dipartimento della amministrazione penitenziaria gode del decentramento solo dal 1991;

in realtà il progetto, frammentando tra gli organi degli altri dipartimenti esistenti le funzioni della giustizia minorile, sortirebbe, ad avviso degli interpellanti, l'unico risultato che una materia sino ad oggi organizzata e gestita unitariamente sarebbe adesso «governata» da ben tre dipartimenti; e ciò configurerebbe a dir poco un esempio unico di irrazionalità organizzativa ed amministrativa, con inevitabili inefficienze e maggiorazioni di spesa, ostacolando in modo decisivo lo svolgimento delle specifiche funzioni della giustizia minorile;

l'autonomia di tali funzioni si radica in una concreta ed evidente specializzazione, a sua volta avvalorata da una lunga tradizione virtuosa, affrancatasi nel tempo dalle culture carcerarie nel nome della peculiarità dei soggetti (i detenuti minori) al centro dell'attività dell'amministrazione;

l'esigenza di tale specializzazione viene unanimemente riconosciuta a livello nazionale e internazionale da tutti gli esperti del settore e, anzi, alcuni aspetti importanti della gestione trattamentale intra ed extracarceraria del comparto minorile costituiscono esempi significativi di innovazione in merito alla giustizia ripartiva o all'ipotesi di introdurre, anche nel mondo della giustizia ordinaria, la «messa in prova»; pertanto, gli istituti penali nel settore minorile, le comunità, i centri di prima accoglienza e gli uffici di servizio sociale devono, per la loro spiccata specialità, continuare a mantenere una linea di comando unica, facente capo a un dipartimento della giustizia minorile;

se proprio si vuole risparmiare, si può, in via subordinata e con sacrificio, comunque accettare l'idea di ridurre da tre a due le direzioni generali, accorpandone le funzioni, ma si deve al tempo stesso mantenere il decentramento oggi in atto, al quale corrispondono risparmi sicuri, essendo questo decentramento basato su uffici dirigenziali di livello non generale -:

se non ritenga il Ministro interpellato, tenendo conto delle molte critiche a suo tempo ricevute e delle

specifiche caratteristiche della materia, la quale richiede di essere organizzata con strutture autonome e sulla base di una forte specializzazione delle funzioni e del personale, di dover recedere dal progetto in corso di definitiva elaborazione e di dover riconsiderare la riforma nel pieno rispetto dell'autonomia della giustizia minorile.

(2-00825)(*Nuova formulazione*) «Ferranti, Melis, Morassut, D'Incecco, Servodio, Concia, Zampa, Gianni Farina, Realacci, Pierdomenico Martino, Martella, Merloni, Minniti, Bellanova, Tidei, Capodicasa, Ferrari, Touadi, Peluffo, Veltroni, Samperi, Capano, Amici, De Pasquale, Maran, Motta, Pedoto, Sereni, Tenaglia, Velo, Zaccaria, Fioroni, Rosato, Lo Moro, Rossomando, Rubinato, Ciriello, Genovese».

Risposta in Aula di Roberto Menia, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.

Signor Presidente, per rispondere all'onorevole Ferranti, va prima di tutto premesso che lo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è stato predisposto sin dalla fine del 2008.

Lo schema del decreto del Presidente della Repubblica è stato peraltro oggetto di alcune osservazioni da parte di Ministeri concertanti - segnatamente il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministero dell'economia e delle finanze - tali da comportare, di volta in volta, la modifica del testo e delle numerose relazioni ad esso allegate, ai sensi della specifica normativa in materia. Pag. 34

Si rendeva inoltre necessario procedere al ripetuto aggiornamento di tutto il progetto di riorganizzazione del Ministero, dovendosi tener conto dell'innovazione normativa intervenuta e dei provvedimenti predisposti dai diversi dipartimenti del Dicastero, per la riorganizzazione del personale non dirigenziale nell'ambito dei singoli comparti.

Ciò chiarito, è bene precisare che l'emanazione del regolamento in questione è diventata indispensabile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 240 del 2006, che ha previsto il decentramento del Ministero della giustizia, nonché gli altri provvedimenti normativi che hanno imposto una completa riorganizzazione del Ministero e tagli di personale impiegato e della spesa.

Rammento in questa sede, infatti, che l'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 testualmente prevede che «al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri» si provveda: alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni; alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica; alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione.

A ciò è da aggiungere che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha, successivamente, proseguito la linea di razionalizzazione e riduzione degli organici nelle amministrazioni pubbliche intrapresa con la citata legge n. 296 del 2006 ed ha previsto che le stesse provvedano a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, Pag. 35razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.

A tal fine, le amministrazioni adottano misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici e all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Adottano poi misure volte a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali. Provvedono poi alla rideterminazione delle dotazioni

organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Senza volersi addentrare nella complessa specificità della normativa, appare in ogni caso chiaro ed evidente come la disciplina citata preveda la necessità di unificare il più possibile le funzioni svolte all'interno delle pubbliche amministrazioni, al fine di concentrare l'esercizio delle funzioni istituzionali, imponendo, nel contempo, drastiche riduzioni di personale.

Nell'ambito del nuovo schema di regolamento, pertanto, si è provveduto ad accentrare in capo al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria la gestione del personale civile di tutto il Ministero ed in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la gestione del personale di polizia penitenziaria. Si è proceduto analogamente anche con riferimento alla gestione dei beni e servizi, accentrata nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Il quadro sin qui delineato deve poi essere coordinato, in ogni caso, con il decentramento del Ministero della giustizia, anch'esso attuato nell'ambito del nuovo schema di riorganizzazione. Pag. 36Va tenuto conto, infatti, che il riparto di competenze tra amministrazione centrale e direzioni regionali previsto dal decreto legislativo n. 240 del 2006, importa necessariamente che la materia della gestione del personale, nonché quella dei beni e servizi dell'amministrazione, sia gestita in parte a livello centrale ed in parte a livello decentrato.

Sulla base di tali principi, previsti dalle disposizioni normative citate, nell'ambito del nuovo decreto di riorganizzazione, il Dipartimento della giustizia minorile non potrà mantenere la Direzione generale del personale e quella dei beni e servizi e sarà composto da due direzioni generali, rispettivamente competenti per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e per le attività internazionali.

Ciò premesso il Ministro compierà ogni sforzo per salvaguardare la specificità del Dipartimento della giustizia minorile, che rimane cardine centrale dell'azione del Ministero della giustizia. Le modalità per la salvaguardia di tale specificità saranno oggetto di prossime iniziative istituzionali.